



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA
PORTO EMPEDOCLE

Via Gioeni 55, 92014 Porto Empedocle (AG) - Centralino: 0922 531811 - 531812 - Sala Operativa: 0922 535182 - 531836 - 531845 - Fax 0922 535747

www.guardiacostiera.gov.it/porto-empedocle - posta certificata: cp-portoempedocle@pec.mit.gov.it - posta elettronica: cpempedocle@mit.gov.it

ORDINANZA

Modifica alla disciplina dell'utilizzo del porticciolo turistico di San Leone (AG)

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Porto Empedocle:

- VISTA:** l'Ordinanza n. 22/2006 del 30/05/2006, di approvazione del "Regolamento disciplinante l'utilizzo del Porticciolo Turistico di San Leone;
- VISTA:** l'Ordinanza n. 18/2024 del 07/06/2024, "modifica del Regolamento disciplinante l'utilizzo del Porticciolo Turistico di San Leone;
- VISTI:** i rapporti di servizio del 29/01/2025 e del 30/01/2025 redatti da personale di questa Autorità marittima dai quali si evincono fenomeni di insabbiamento presso l'imboccatura del porticciolo e di parte della banchina di ponente;
- VISTI:** gli articoli 30, 62, 63 ed 81 del Codice della Navigazione e gli articoli 59 e 80 del relativo Regolamento di esecuzione;
- RITENUTO:** necessario disciplinare, in via d'urgenza, il transito e l'ormeggio di unità navali nella banchina di ponente del porto turistico di S. Leone, per motivi di tutela della pubblica incolumità, sicurezza della navigazione e portuale e salvaguardia ambientale, al fine di prevenire danni a persone, animali e cose ed inquinamento all'ambiente;
- VISTA:** la nota della regione Siciliana Assessorato del Territorio e dell'Ambiente Dipartimento dell'Ambiente Struttura territoriale dell'ambiente di Agrigento e Caltanissetta n. 36308 del 24.05.2024;
- VISTI:** l'articolo 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69 (*Gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte di amministrazioni e enti pubblici*);

RENDE NOTO

Molo Alto

Molo Basso

27.5

0.2

0.4

0.5

0.8

1.3

1.6

2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

5

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

6

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

7

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

8

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

9

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

10

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

11

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

12

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

13

13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

13.8

13.9

14

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

14.8

14.9

15

15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

15.6

15.7

15.8

15.9

16

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

16.8

16.9

17

17.1

17.2

17.3

17.4

17.5

17.6

17.7

17.8

17.9

18

18.1

18.2

18.3

18.4

18.5

18.6

18.7

18.8

18.9

19

19.1

19.2

19.3

19.4

19.5

19.6

19.7

19.8

19.9

20

20.1

20.2

20.3

20.4

20.5

20.6

20.7

20.8

20.9

21

21.1

21.2

21.3

21.4

21.5

21.6

21.7

21.8

21.9

22

22.1

22.2

22.3

22.4

22.5

22.6

22.7

22.8

22.9

23

23.1

23.2

23.3

23.4

23.5

23.6

23.7

23.8

23.9

24

24.1

24.2

24.3

24.4

24.5

24.6

24.7

24.8

24.9

25

25.1

25.2

25.3

25.4

25.5

25.6

25.7

25.8

25.9

26

26.1

26.2

26.3

26.4

26.5

26.6

26.7

26.8

26.9

27

27.1

27.2

27.3

27.4

27.5

Articolo 1

I seguenti articoli del “Regolamento disciplinante l'utilizzo del Porticciolo Turistico di San Leone” recato dall'Ordinanza n. 22/2006 del 30/05/2006 sono così di seguito riformulati:

Nel porticciolo di San Leone l'ormeggio e lo stazionamento delle unità da pesca e da diporto sono regolati nel seguente modo:

a1) Le unità da diporto possono ormeggiare esclusivamente all'interno degli specchi acquei regolarmente assentiti in concessione, secondo le modalità che gli stessi sodalizi concessionari attueranno in relazione a quanto previsto dai rispettivi titoli concessori rilasciati. Ne consegue che è fatto assoluto divieto di ormeggiare e/o stazionare nei pressi dello scalo di alaggio e dell'adiacente motoscalo che dovranno pertanto essere destinati al pubblico uso. Gli adiacenti specchi acquei devono pertanto essere lasciati liberi dopo l'utilizzo.

a3) Nel tratto di banchina sottostante l'impianto di distribuzione carburanti per un fronte di 6 (sei)

metri è consentito esclusivamente l'ormeggio delle imbarcazioni che devono effettuare il rifornimento, limitatamente al tempo strettamente necessario per compiere le operazioni di bunkeraggio. A tal fine, è fatto obbligo al gestore del distributore di segnalare la zona lungo il tratto interessato con apposite strisce gialle riportanti la dicitura "spazio riservato al rifornimento carburante". Dette unità dovranno collocarsi, se di ridotto pescaggio, nella parte di banchina più prossima alla radice del molo di ponente sino al limite ovest (contrassegnata dalle strisce gialle) della zona riservata alle operazioni di rifornimento delle imbarcazioni.

B – BANCHINA DI LEVANTE

b1) La banchina di levante è riservata all'ormeggio delle unità da diporto, esclusivamente presso i pontili galleggianti regolarmente autorizzati.

b2) Ai titolari dei predetti pontili è fatto obbligo di riservare il 10% del totale dei posti barca disponibili alle unità da diporto in transito, indipendentemente dall'inserimento della specifica clausola nei rispettivi titoli concessori.

b3) È pertanto fatto assoluto divieto di ormeggiare direttamente lungo la banchina di levante, ad eccezione delle unità da pesca, di norma ormeggiate lungo la banchina di ponente, che potranno trovarvi riparo in caso di avverse condizioni meteorologiche. Più precisamente, dette unità, solo in caso di particolari mareggiate potranno ormeggiare nei punti contraddistinti dai n. 2 – 3 – 4 - 5 ed indicati nell'allegata planimetria.

C – BANCHINA DI PONENTE

c1) La banchina di ponente, dalla radice della banchina nord, sino alla progressiva di metri 240 è riservata all'ormeggio delle unità da diporto di piccolo pescaggio procedendo progressivamente dalla radice alla testata del I braccio. È escluso l'ormeggio nello specchio acqueo prospiciente la zona riservata all'alaggio e varo delle unità da diporto, individuata al punto 6 dell'allegata planimetria.

c2) Dalla progressiva di 240 metri alla progressiva di 255 metri con relativo specchio acqueo, da utilizzare per ormeggio delle unità da diporto/attività aventi finalità turistico-ricreative, con provvedimento autorizzativo/concessorio rilasciato dall'ente gestore.

c3) Il tratto di banchina che va dalla progressiva di metri 255 sino alla progressiva di metri 275, durante la stagione estiva, è esclusivamente riservata all'ormeggio delle unità da pesca. Dette unità, in caso di avverse condizioni meteorologiche potranno ormeggiare secondo le modalità indicate al punto b3".

c4) Dalla progressiva di 275 metri alla progressiva di 300 metri, con relativo specchio acqueo prospiciente, per effetto del fenomeno di insabbiamento in corso, è interdetta a qualsiasi unità navale.

Ai titolari dei pontili galleggianti ivi installati è fatto obbligo di riservare il 10% del totale dei posti barca disponibili alle unità da diporto in transito, indipendentemente dall'inserimento della specifica clausola nei rispettivi titoli concessori.

ART. 3 – ZONE DI ORMEGGIO PER IMBARCAZIONI IN TRANSITO

Alle unità di cui al presente articolo, sono altresì riservati il 10 % dei posti barca di ciascun pontile e/o banchina in concessione ai sodalizi nautici, così come specificato all'articolo 2, ad eccezione della banchina nord-est il cui concessionario ospiterà un'unità da pesca di piccole dimensioni.

Le unità in transito, posizionate nei posti di ormeggio destinati alla gratuita fruizione, devono far pervenire apposita comunicazione alla Capitaneria di Porto di Porto Empedocle indicando l'ora di arrivo, la prevista partenza ed il posto in banchina.

Per motivi strettamente connessi alla sicurezza della navigazione, è fatto assoluto divieto di ormeggio "alla ruota" all'interno dello specchio acqueo del porto turistico di San Leone.

Articolo 2

(Abrogazione, modifica o sospensione di norme)

L'Ordinanza n. 18 del 07/06/2024 è abrogata.

Articolo 3

(Entrata in vigore e disposizioni finali)

La presente ordinanza entra in vigore alla data della firma e viene pubblicata sul sito internet www.guardiacostiera.gov.it/porto-empedocle, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69.

La diffusione della presente ordinanza sarà, altresì, assicurata mediante inoltre:

- alle Amministrazioni comunali, per l'affissione all'albo pretorio *online* e per i profili di interesse;
- alle altre pubbliche amministrazioni, per quanto di competenza;
- ai circoli nautici ed altri soggetti concessionari di aree per la nautica da diporto del porto turistico di S. Leone.

Si fa obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Porto Empedocle,

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Agazio TEDESCO
*(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D. Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate)*